

Il termine previsto dall'articolo 163 l.f. per il deposito della cauzione ha natura perentoria

Tribunale di Padova, 31 marzo 2016. Presidente relatore Maria Antonia Maiolino.

Concordato preventivo - Provvedimento di apertura - Termine per il deposito della cauzione - Natura perentoria - Revoca del concordato

Il termine previsto dall'articolo 163 legge fall. per il deposito della cauzione ha natura perentoria e la sua violazione comporta la revoca del concordato.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

Letta la memoria della proponente il concordato, all'esito dell'odierna discussione orale, osserva quanto segue.

Il decreto di ammissione del concordato preventivo proposto da G. D. quale titolare dell'impresa Gh. stabiliva l'ammontare del fondo spese da versare ai sensi dell'art. 163/II n. 4 l.f., assegnando allo scopo il termine massimo di 15 giorni.

La proponente non ha versato la somma dovuta nel termine assegnato, il CG ha segnalato la circostanza al Tribunale e la proponente è stata quindi convocata ai sensi dell'art. 173 l.f. all'udienza collegiale del 31.3.2016.

La proponente ha infine depositato a mezzo assegno le somme dovute in occasione dell'udienza collegiale del 31.3.2016.

Si tratta a questo punto di verificare quale sia l'effetto sul concordato preventivo dello spirare del termine assegnato per il deposito della somma stabilita in sede di ammissione.

La Suprema Corte ha chiarito al riguardo che "il termine fissato dal Tribunale per il deposito della somma che si presume necessaria per l'intera procedura (art. 163, n. 4, L. Fall.) ha carattere perentorio, atteso che la prosecuzione della procedura richiede la piena disponibilità, da parte del commissario, della somma a ciò necessaria e questa esigenza può essere soddisfatta soltanto con la preventiva costituzione del fondo nel rispetto del termine fissato; da ciò consegue che quest'ultimo è improrogabile e che il deposito tardivo è inefficace (Sez. 1, Sentenza n. 7598 del 10.07.1993, Rv. 483093)" (in motivazione Cass. n. 20667/2012): gli stessi principi sono senz'altro applicabili anche all'esito della modifica normativa che ha coinvolto in parte qua l'art. 163 l.f., che ora stabilisce che sia versato un importo oscillante tra il 20% ed il 50% delle spese di procedura (l'orientamento è stato più di recente espressamente confermato anche da Cass. n. 21669/2014, in motivazione).

La proponente nel presente (sub)procedimento sostiene che il versamento dell'importo entro la conclusione dell'udienza ex art. 173 l.f. impedirebbe la pronuncia di revoca del concordato, non avendo di fatto pregiudicato il compimento delle attività affidate al CG.

La tesi difensiva non è condivisibile.

L'art. 163/III l.f. stabilisce espressamente che, "qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'art. 173,

primo comma”, ovvero comunica la circostanza al Tribunale che “apre d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero ed ai creditori”: ciò che è avvenuto nel caso di specie.

Ebbene, la natura perentoria di un termine si trae non solo dall’espressa dizione normativa, che nel caso di specie manca, ma anche dalla lettura sistematica della normativa. Nel caso di specie l’art. 163 l.f. – come anticipato – stabilisce espressamente che il proponente sia convocato avanti al Collegio per la revoca del concordato in caso di mancato versamento delle somme: il che significa che il Legislatore ha già previsto la sanzione della revoca dell’ammissione in caso di mancato versamento dell’importo dovuto.

Va peraltro considerato come il dibattito sulla natura perentoria o ordinatoria del termine non assuma dirimente rilievo nel caso di specie, atteso che anche il termine ordinario può essere prorogato solo sulla base di apposita istanza depositata prima della scadenza e non certo dopo: nessun termine infatti può essere prorogato una volta che sia già scaduto.

Deve pertanto concludersi con la pronuncia di revoca dell’ammissione del concordato preventivo: ai sensi dell’art. 173 l.f. va altresì pronunciato con separata sentenza il fallimento della proponente, chiesto dai creditori istanti e dal PM presente in udienza.

Tutto ciò premesso il Collegio

PQM

revoca l’ammissione del concordato proposto da G. D. titolare di Gh.;
manda al Commissario Giudiziale per la comunicazione ai creditori della
circostanza della revoca e per le operazioni di chiusura della procedura.

Si comunichi alla società proponente, ai creditori istanti, al CG ed al PM.

Padova, 31.3.2016